

LEGGE 12/11/2011 N. 183, ART. 15:

Norme in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive europee.

Principali modifiche:

Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) Certificati e sono stati introdotti i seguenti commi:
 - Comma 1: le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di servizi pubblici i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47
 - Comma 2: sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta a pena di nullità la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"
- b) Articolo 41, il comma due è abrogato
- c) All'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato."
- d) Nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 è stato aggiunto il seguente: "Art. 44 bis (Acquisizione d'ufficio delle informazioni) – 1 Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa del settore"
- e) L'articolo 72 è sostituito dal seguente: "Art. 72 – (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto 7 marzo 2005 n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, a garantire e verificare la trasmissione di dati o l'accesso

diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti 2. Le amministrazioni certificanti , tramite l'ufficio indicato nel comma 1, individuano e rendono note attraverso le pubblicazioni sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.